



Le risposte sono formulate dal servizio di assistenza utilizzando la documentazione pubblicata nell'area Supporto del portale RENTRI

Domanda	Risposta
Il primo invio di dati al RENTRI da parte di chi si è iscritto entro il 13/2/2025 quando dovrà essere fatto ?	Gli operatori iscritti al RENTRI entro la scadenza del 13 febbraio 2025, dovranno effettuare la prima trasmissione dei dati entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Laddove nel mese di febbraio siano state effettuate annotazioni, la prima trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese di marzo 2025 Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.
Un'impresa di costruzione produttrice di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti deve iscriversi al RENTRI?	L'impresa di costruzione produttrice di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti deve iscriversi al RENTRI
È possibile trasmettere i dati al RENTRI in ritardo rispetto alla scadenza prevista dalla norma (entro la fine del mese successivo)?	Il RENTRI acquisisce anche i dati trasmessi dopo la scadenza
I produttori devono iscriversi ?	Devono iscriversi: - i produttori di rifiuti pericolosi; - i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti. Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184: c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani; d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Il registro sarà standard per tutti (produttori/trasportatori/destinatari/intermediari)	Sì, il registro è unico per tutti i soggetti tenuti all'iscrizione
Chi fa solo stoccaggio D15 o R13 è esentato?	L'attività di stoccaggio dei rifiuti con codice D15 o R13 è un'attività di trattamento autorizzata. Chi svolge tale attività deve iscriversi al RENTRI.
Le imprese iscritte all'ALBO 2 Bis devono iscriversi al RENTRI per il trasporto dei propri rifiuti ?	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori



il consulente che attualmente redige il MUD per conto delle ditte può iscriversi quale delegato ?	I soggetti che possono essere delegati dai produttori sono definiti dall'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e sono unicamente: - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Il consulente non può quindi iscriversi come delegato.
Gli studi di consulenza possono iscriversi quali delegati ?	I soggetti che possono essere delegati dai produttori sono definiti dall'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e sono unicamente: - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Gli studi di consulenza non possono iscriversi quali delegati.
se produco rifiuti pericolosi e non pericolosi, devo comunicare al Rentri anche i rifiuti non pericolosi?	L'ente o l'impresa <i>con più di 10 dipendenti</i> che produce rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o di trattamento di fumi, acque, rifiuti deve tenere il registro e trasmettere al RENTRI i dati con riferimento ai rifiuti pericolosi e anche non pericolosi. L'ente o l'impresa che ha <i>fino a 10 dipendenti</i> e che produce rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o di trattamento di fumi, acque, rifiuti deve tenere il registro con riferimento ai soli rifiuti pericolosi e per questi trasmettere al RENTRI i dati . L'ente o l'impresa che, a prescindere dai dipendenti, produce rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'ambito di attività commerciali, di servizio, sanitarie, agricole, edili deve tenere il registro con riferimento ai soli rifiuti pericolosi e per questi trasmettere al RENTRI i dati .
soggetti con < 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi industriali e artigianali, sono obbligati a iscrizione e devono usare il nuovo modello di registro ?	L'ente o l'impresa che ha fino a 10 dipendenti e che produce rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o di trattamento di fumi, acque, rifiuti non deve iscriversi e non deve tenere il registro
Obblighi per l'azienda di commercio al dettaglio di materiali da costruzione, che produce per lo più scarti di ferro carta ed imballaggi	In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore del commercio le attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio (ossia vendita senza trasformazione) di ogni genere di beni, nonché la fornitura di servizi correlati alla vendita di merci. La vendita all'ingrosso e quella al dettaglio costituiscono le fasi finali della catena di distribuzione di merci. I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarla digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine devono registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti".
come si conteggia il numero di dipendenti?	Numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.



Ho recentemente provato ad accedere all'area Demo del RENTRI con il mio SPID, ma non ho avuto la possibilità di entrare perché l'accesso è limitato ai "detentori di poteri" come da dati camerali. Mi sembra una grossa limitazione: ci sono possibilità che questo limite venga eliminato prima dell'operatività del RENTRI?	Il primo accesso all'ambiente demo, che ha funzionalità analoghe a quello effettivo di produzione, deve essere effettuato da un rappresentante dell'impresa. Questo soggetto successivamente può delegare un'altra persona fisica ad operare in qualità di incaricato.
Obblighi di iscrizione per impresa del settore orafa con più di 70 dipendenti	L'impresa, se produce rifiuti nell'ambito di lavorazioni industriali o artigianali, deve iscriversi tra il 14 dicembre ed entro il 13 febbraio 2025
Per imprese tra 11 a 50 dipendenti che producono e trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi devono iniziare l'iscrizione dal 15/06/2025 o 15/12/2024 in quanto anche trasportatore dei propri rifiuti prodotti?	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono come produttori e non come trasportatori; quindi se l'impresa che ha tra 11 e 50 dipendenti e che trasporta, in quanto iscritta alla categoria 2bis i propri rifiuti, si iscriverà, come produttore, tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025
Definizione di dipendenti	I dipendenti sono le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.
Obblighi a decorrere dal 13 febbraio per chi non è tenuto ad iscriversi	Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR. Entro tale data devono iscriversi al RENTRI: impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti, consorzi costituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti nonché i produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti e i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento di rifiuti, fumi ed acque con più di 50 dipendenti. I soggetti non tenuti all'iscrizione entro il 13 febbraio : - dovranno, se obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, scaricare il format cartaceo del registro dall'area pubblica del portale RENTRI, senza necessità di iscrizione o registrazione - dovranno, al momento dell'emissione del primo FIR, registrarsi al RENTRI con una procedura semplificata rispetto a quella dell'iscrizione, senza alcun onere
Obblighi per aziende come tatuatori, estetisti e parrucchieri che producono rifiuti pericolosi	I soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (es. istituti di bellezza, tatuatori). [art. 190 c. 6] sono soggetti ad obbligo di iscrizione al RENTRI Se si avvalgono di quanto previsto dall'art. 190 del Decreto Legislativo 152 del 2006, e adempiono all'obbligo di tenuta del registro mediante la conservazione del FIR o del documento di conferimento o tramite analoghe evidenze documentali o gestionali, non dovranno conseguentemente trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Se invece tengono i registri di carico e scarico secondo le modalità definite dall'art. 190 sono soggetti agli obblighi di trasmissione



L'iscrizione al RENTRI sostituisce la trasmissione annuale del MUD?	A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD
Quali sono i costi annuali di gestione del Rentri ?	Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a: - 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59; - 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50; - 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati. Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a: - 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59; - 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50; - 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Obblighi di iscrizione per impresa di costruzioni produttrice di rifiuti speciali non pericolosi con numero dei dipendenti variabile	L'impresa che produce rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività di costruzione e demolizione non è tenuta all'iscrizione al RENTRI
Gli incaricati - possono essere esterni all'organizzazione ?	Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche, interne o esterne all'organizzazione, all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI.
l'accesso al Rentri avviene tramite spid personale. quest'ultimo identifica il privato cittadino. non sarebbe opportuno che per un' azienda o ente pubblico l'accesso degli incaricati avvenga con spid professionali o giuridici	L'accesso al RENTRI può avvenire con tutte le tipologie di identità digitale esistenti ovvero: - Identità digitale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica). - Identità digitale della persona giuridica (veicola solo i dati afferenti alla persona giuridica). - Identità digitale ad uso professionale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica). - Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica (veicola solo i dati della persona fisica e della persona giuridica) L'identità di tipo 4 consente di avere la certezza di chi sia la persona fisica che sta agendo nell'ambito di una specifica organizzazione. Quest'ultima identità si presta ad essere utilizzata da un datore di lavoro che dota i propri dipendenti all'utilizzo dell'identità digitale di tipo 4 in alternativa al tipo 1. Il datore di lavoro potrà richiederne la revoca in qualunque momento.
differenze tra incaricati e sub incaricati a livello operativo	L'ambito di operatività del sub incaricato può essere limitato, dall'incaricato, ad una o più unità locali. Il sub incaricato non può, a sua volta, inserire altri incaricati



Le unità locali si possono inserire solo in fase di iscrizione o anche successivamente si possono eliminare/aggiungerne altre?	Le unità locali si possono inserire, modificare o cancellare anche successivamente alla prima iscrizione
Obblighi per i centri di raccolta	I gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. - I gestori dei centri di raccolta, per i soli rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta devono: tenere dal 13 febbraio 2025 il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettere al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. - emettere dal 13 febbraio 2026 il FIR in formulario digitale e trasmettere al RENTRI i dati almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino. I gestori dei centri di raccolta, per i soli rifiuti non pericolosi in uscita dal centro di raccolta, devono dal 13 febbraio 2025 vidimare digitalmente il FIR cartaceo attraverso il portale RENTRI e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI.
Obblighi di iscrizione per ditta di installazione di impianti di condizionamento con più di 10 dipendenti	Devono iscriversi: - i produttori di rifiuti pericolosi; - i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti. Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184: c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani; d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Contributo in capo ai delegati	Il contributo annuale che deve essere versato dai delegati è pari a 100 euro per ogni unità locale del delegato (a prescindere dal numero delle imprese deleganti). Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a 60 euro
Decorrenza degli obblighi e importi da versare da imprese con 50 dipendenti	i produttori di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con un numero di dipendenti fino a 50 si devono iscrivere tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025. Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184: c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani; d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie Il contributo per il primo anno è pari a 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;



	Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a 30 euro per ogni unità locale:
Contributo per trasportatori che producono anche rifiuto	Per quanto riguarda i trasportatori il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a 100 euro per ogni unità locale. Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a 60 euro per ogni unità locale Questo vale anche nel caso in cui il trasportatore, iscritto alle categorie 1, 4 e 5, sia anche produttore di rifiuti.
Contributo per trasportatori con meno di 10 dipendenti	Per quanto riguarda i trasportatori il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a 100 euro per ogni unità locale. Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a 60 euro per ogni unità locale. Per i trasportatori il numero di dipendenti non è rilevante al fine dell'iscrizione e della determinazione del contributo.
l'importo del contributo annuale è commisurato ai dipendenti della singola sede oppure al totale (esempio dipendenti totali 60, suddivisi su due sedi da 30 ciascuna: l'importo da pagare è 2x100 oppure 2x50?)	L'importo del contributo annuale è commisurato al totale dei dipendenti dell'impresa: ad esempio se l'impresa ha due unità locali con più 60 dipendenti complessivi, l'importo da versare per ogni unità locale è pari a 100 €
È possibile utilizzare i FIR cartacei dopo il 13/02/2025	Dopo il 13/02 /2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di FIR previsti dal DM 14/2/1998. Il FIR sarà ancora cartaceo ma dovranno essere utilizzati i nuovi modelli allegati al D.M. 4 aprile 2023 n. 59, vidimati digitalmente.
gli intermediari iscritti in Categoria 8 e quindi in quanto soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, possono essere delegati dai produttori	I soggetti che possono essere delegati dai produttori sono definiti dall'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e sono unicamente: - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
i cantieri temporanei non presenti in visura camerale ma presso i quali è aperto un registro di carico e scarico sono considerati unità locali?	L'operatore potrà, in sede di iscrizione, inserire unità locali non iscritte al Registro imprese presso le quali, nel rispetto della normativa vigente, è stato aperto un registro di carico e scarico.
un'azienda edile produce rifiuti non pericolosi (da demolizioni) e pericolosi (da manutenzione mezzi). sarà quindi obbligata all'iscrizione per e UL che producono i pericolosi, d acui verranno gestiti i FIR digitali dal 2026. Le UL (cantieri) che non producono i pericolosi possono continuare con i FIR cartacei ?	Nel caso di azienda che produce rifiuti pericolosi e pericolosi da attività di costruzione e demolizione, le unità locali che non producono rifiuti pericolosi possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo per tali i rifiuti . L'impresa sarà tenuta ad iscriversi al RENTRI e, successivamente, a gestire, dal 13 febbraio 2026, i FIR in formato digitale per i rifiuti pericolosi



Obblighi per i soggetti autorizzati al trasporto dei propri rifiuti	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori
Se un titolare di firma aziendale delega un operatore, quest'ultimo deve essere inserito nell'organigramma aziendale o può essere una persona esterna all'impresa	Va fatta una distinzione tra delegato ed incaricato: - Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI. Queste persone possono essere interne o esterne all'organizzazione - Isoli produttori di rifiuti possono delegare una serie di soggetti individuati dall'art. 18 del D.M 4 aprile 2023 n. 59 ad adempiere agli obblighi di cui al titolo III dello stesso D.M. I soggetti che possono essere delegati sono I. Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse II. il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Chiarimenti sui soggetti iscritti all'Albo per la categoria 2bis e 3bis	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori. I soggetti iscritti alla categoria 3bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ovvero distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI. Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all'applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI
Il pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale è dovuto anche se non ho prodotto rifiuti pericolosi nel corso dell'anno?	Il pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale è dovuto anche se l'operatore non ha prodotto rifiuti che determinano l'obbligo di iscrizione nel corso dell'anno
Il servizio di compilazione FIR Cartaceo opera controlli sui dati inseriti	Il servizio di supporto messo a disposizione dal MASE per la compilazione del FIR opera una serie di controlli formali sui dati inseriti. Nello specifico il numero di autorizzazione è un campo libero, non essendoci uno standard di riferimento, mentre il numero di iscrizione all'Albo deve essere formattato secondo le regole proprie dell'Albo stesso
Gli istituti scolastici che hanno un laboratorio nel quale si producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quando devono iscriversi RENTRI dal 15/12/2024	Gli istituti scolastici che producono rifiuti pericolosi devono iscriversi entro le scadenze fissate dall'art. 13 del D.M. 59. Si iscriveranno tra il 15/12/2024 e il 13/2/2025 se hanno più di 50 dipendenti, tra il 15/6/2025 ed il 14/8/2025 se hanno tra 11 e 50 dipendenti e tra il 15/12/2025 e il 26/2/2026 se hanno meno di 10 dipendenti



Obblighi per un'impresa edile con meno di 10 dipendenti e rifiuti non pericolosi	L'impresa edile con meno di 10 dipendenti che produce rifiuti non pericolosi non deve iscriversi al RENTRI, ma deve registrarsi al RENTRI per poter vidimare ed emettere il FIR in formato cartaceo
Dopo il 13/02/26, gli iscritti al RENTRI potranno comunque gestire FIR cartacei se il documento è emesso da un non iscritto al RENTRI	Dopo il 13/2/2026, data di entrata in vigore dell'obbligo di FIR digitale per gli iscritti al RENTRI, se il produttore del rifiuto non è iscritto e quindi non è obbligato ad emettere il FIR in formato digitale allora anche trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR in formato cartaceo.
La Dichiarazione MUD dovrà essere fatta anche dopo il 2026?	A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD
i servizi di supporto sono disponibili gratuitamente?	Sì, i servizi di supporto sono disponibili gratuitamente
Accesso ai servizi di supporto di Renti	Gli utenti incaricati dall'operatore accedono al servizio, per il tramite della piattaforma del RENTRI con strumenti digitali di autenticazione.
Una società di consulenza (o un consulente) deve iscriversi al rentri come "delegato"? o può farsi affidare l'incarico da un'impresa come "incaricato"	Va fatta una distinzione tra delegato ed incaricato: - Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI. Queste persone possono essere interne o esterne all'organizzazione - Isoli produttori di rifiuti possono delegare una serie di soggetti individuati dall'art. 18 del D.M 4 aprile 2023 n. 59 ad adempiere agli obblighi di cui al titolo III dello stesso D.M. I soggetti che possono essere delegati sono - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
per l'accesso al portale è possibile utilizzare anche il CNS oltre allo spid (del legale o delegato) ?	Sì, per l'accesso al RENTRI è possibile utilizzare anche il CNS oltre allo SPID
Il consulente può essere incaricato ?	Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI. Queste persone possono essere interne o esterne all'organizzazione



I cantieri edili saranno sempre esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico ove non producano rifiuti pericolosi?	I produttori di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non devono tenere il registro di carico e scarico
il RENTRI abolirà il MUD ?	A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD
Come va gestito il FIR in formato cartaceo ?	Il produttore emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima. Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo. Il destinatario trattiene la seconda copia Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.
Obblighi per un produttore di rifiuti da scavo che effettua il trasporto in conto proprio Cat.2bis	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori. I produttori di rifiuti da scavo sono tenuti ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi
Eventuali giacenze sul registro cartaceo tenuto con il vecchio modello come vengono gestite sul registro digitale?	Nel nuovo registro di carico e scarico non dovranno essere riportate le giacenze La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro.
Si può partire con il registro digitale dal 01/01/2025?	No, il registro digitale può essere tenuto dai soggetti iscritti al RENTRI a decorrere dal 13/2/2025 .
Iscrizione al RENTRI e obbligo di tenuta del registro di carico e scarico digitale: ad esempio se si è obbligati ad iscriversi a decorrere dal 13 febbraio 2025. da quando si deve tenere il registro di carico e scarico digitale ?	La prima scadenza per l'iscrizione (per impianti di recupero e smaltimento, trasportatori, intermediari, consorzi e produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali) con più di 50 dipendenti va dal 15/12/2024 al 13/2/2025: dal 13/2/2025 il registro va tenuto in formato digitale.
Potremo utilizzare per sempre i servizi basici del Rentri come registro di carico e scarico digitale ?	Non è prevista una scadenza per la possibilità di utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI



Obblighi per imprese che 1) hanno < 10 dipendenti; 2) non producono pericolosi; 3)svolgono attività industriali e artigianali	Imprese che hanno < 10 dipendenti; producono solo rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali non devono tenere il registro e non devono presentare il MUD
è possibile trasmettere al RENTRI i dati annotati sul registro appena completata la registrazione	Sì, è possibile trasmettere al RENTRI i dati annotati sul registro appena completata la registrazione
I FIR ed i registri di C/S presenti nel formato del vecchio modello da febbraio 2025 vanno annullati ?	I vecchi modelli di FIR e registri già vidimati vanno annullati.
Il certificato di interoperabilità scaricato per l'ambiente demo non sarà utilizzabile in ambiente produzione?	No, il certificato di interoperabilità scaricato per l'ambiente demo non sarà utilizzabile in ambiente produzione
Obblighi per impresa edile di costruzioni generali	In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore delle costruzioni l'attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture e le costruzioni di natura temporanea. I soggetti che svolgono tali attività sono obbligati all'iscrizione al RENTRI , secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, e alla tenuta del registro di carico e scarico solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo obbligati all'iscrizione al RENTRI né alla tenuta dei registri di carico e scarico, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine dovranno registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti". La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: • i propri sistemi gestionali; • i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Per i venditori al dettaglio di AEE che provvedono al ritiro 1 contro 1 e compilano lo schedario di carico/scarico RAEE ai sensi dell'allegato I del DM 65/2010 per il ritiro dell'usato dal cliente, e trasportano con il documento di trasporto RAEE ai sensi dell'allegato II del DM 65/2010, cosa cambia con l'introduzione del RENTRI	I soggetti iscritti alla categoria 3bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ovvero distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI. Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all'applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI



Il MUD sarà ancora obbligatorio ?	A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD
impresa edile con meno di 10 dipendenti che nelle opere di manutenzione produce rifiuti non pericolosi e pericolosi (es amianto) che affida per trasporto e smaltimento a soggetti autorizzati	In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore delle costruzioni l'attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture e le costruzioni di natura temporanea. I soggetti che svolgono tali attività sono obbligati all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, e alla tenuta del registro di carico e scarico solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo obbligati all'iscrizione al RENTRI nè alla tenuta dei registri di carico e scarico, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarli digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine dovranno registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti". La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: • i propri sistemi gestionali; • i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
come funzionerà la trasmissione del MUD con la partenza del RENTRI	A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD
i FIR potranno essere sempre (digitali e non) potranno essere emessi dai trasportatori ?	Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore
se l'azienda non vuole dotarsi del gestionale può utilizzare il supporto RENTRI?	Se un operatore non dispone di un sistema gestionale può utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI
un'azienda non è obbligata ad avere un proprio gestionale e può operare direttamente sul RENTRI?	Se un operatore non dispone di un sistema gestionale può utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI



L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è sostituita dall'iscrizione al Rentri	NO, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali non è sostituita dall'iscrizione al Rentri
una PMI può utilizzare il servizio di supporto senza dover acquistare un gestionale?	Se un operatore non dispone di un sistema gestionale può utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI
Se una ditta ha più unità produttive e più unità locali qual è il numero di dipendenti da considerare per le scadenze di iscrizione?	Il numero di dipendenti è riferito all'insieme dei dipendenti di tutte le unità locali dell'azienda
I dati relativi ai rifiuti non pericolosi non vanno trasmessi al RENTRI?	I dati contenuti nei FIR vanno trasmessi al RENTRI solo nel caso di rifiuti pericolosi
IL RENTRI abrogherà il MUD?	A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD
una impresa che produce rifiuti pericolosi come "contenitori contaminati" che si avvale di altra impresa per il trasporto deve iscriversi ?	una impresa che produce rifiuti pericolosi e si avvale di trasportatori autorizzati deve iscriversi al RENTRI in quanto produce rifiuti pericolosi
La Dichiarazione MUD, dopo il 13 Febbraio 2026 sarà obbligatorio?	A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD
se si hanno più "vecchi" registri per una singola unità locale, come deve proseguire la numerazione sul nuovo registro? si possono attivare più registri?	La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro. È possibile aprire più registri sulla medesima unità locale

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione